



**TRIBUNALE DI PARMA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO**

Il Tribunale di Parma, sez. I civile, in persona del Giudice delegato<sup>1</sup> dott. Pietro Rogato, ha pronunciato il seguente

**DECRETO (n°5/2013)**

Visto il ricorso depositato in data 2/4/2013 con il quale la società "MONTEMILIA S.A.S. DI BALLINI FAUSTO E C. – SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Montechiarugolo (PR), frazione S. Geminiano, Via Resga 14 (cap 43022), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Parma 00177650330, in persona del Liquidatore legale rappresentante *pro tempore* signor Ballini Fausto, nato a Rezzato (BS) il 15 giugno 1939, codice fiscale BLLFST39H15H256A, residente in Rezzato (BS), Via Industriale 27, ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ex artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012; visti gli artt. 14-ter e ss L. n. 3/2012 come modificati dal D.L. 18/10/2012 n° 179, convertito con modifiche dalla Legge 17/12/2012 n° 221;

ritenuto:

- che il Tribunale adito è competente avendo la società istante sede nel territorio del comune di Montechiarugolo (PR) compreso nel circondario di questo Tribunale;

---

<sup>1</sup> La competenza del Tribunale in composizione monocratica si evince chiaramente dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, che parlano di "giudice" e comma 6, della legge che, nel richiamare in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del c.p.c., aggiunge che " Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento"

- che, dalla documentazione prodotta e dalla Relazione particolareggiata del Professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, tale nominato con provvedimento di questo Tribunale in data 27.3.2013, risultano sussistere i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 14 ter L. n. 3/12, ovvero:

a) che la società istante esercita in via esclusiva le attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed è iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese di Parma con la qualifica di impresa agricola, e che per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e

b) Legge n. 3/2012, vale a dire che la società istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II L. 3/2012 e che la stessa non ha fatto precedentemente ricorso alle procedure di cui allo stesso capo;

b) che dalla Relazione del professionista facente funzione dell'O.C.C. non emergono atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

- che la società istante si trova in stato di crisi da sovraindebitamento vale a dire in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile come emerge dalla Relazione del predetto professionista facente funzioni dell'O.C.C. (i debiti assommano ad oltre euro 24.500.000,00 e sono in gran parte scaduti mentre le immobilizzazioni liquidabili non superano i 10.000.000,00 di euro);



- che è stata prodotta la documentazione prescritta dalla legge n. 3/2012 (art. 14 ter commi 2 e 3) la quale, come attestato nella Relazione del professionista facente funzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della società debitrice;

visto l'art. 14-quinquies L. n. 3/2012,

PQM

1) dichiara aperta, ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012- come modificati dal D.L. 18/10/2012 n° 179, convertito con modifiche dalla Legge 17/12/2012 n° 221- la procedura di liquidazione di tutti i beni della impresa agricola **“MONTEMILIA S.A.S. DI BALLINI FAUSTO E C. – SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE”** con sede in Montechiarugolo (PR), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Parma 00177650330;

2) dispone, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a) e dell'art. 15 comma 8 L. n. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Angelo Anedda già nominato, con provvedimento del 27.3.2013, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;

3) dispone che dalla data del presente decreto non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4) stabilisce, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2., lett. c) L. n. 3/2012, la pubblicazione del presente decreto, per una sola

volta e per estratto, sul quotidiano la Gazzetta di Parma, la pubblicazione della domanda e del presente decreto nel sito [www.fallimentiparma.com](http://www.fallimentiparma.com), nonché nella Sezione Ordinaria e nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole, del Registro delle Imprese di Parma;


5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati intestati alla società agricola "MONTEMILIA S.A.S. DI BALLINI FAUSTO E C. - SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE";

6) ordina la consegna e/o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al Liquidatore come sopra nominato Dr. Angelo Anedda.

Si comunichi.

Parma 3/aprile/2013

Il Giudice  
Dr. Pietro Rogato



3.4.2013  
Per prese comunicazioni  
e ritiro di copie autentiche  
p. av. M. Loni  
Audace Tessi